

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che:

- questa Amministrazione Comunale riconosce e promuove il valore sociale e culturale delle associazioni di volontariato, degli enti e organismi senza scopo di lucro, che con la loro attività contribuiscono ad accrescere l'offerta di servizi pubblici e privati sul territorio comunale, ritenendo che l'organizzazione di manifestazioni e di spettacoli, ancorché contraddistinte da attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande, e le manifestazioni di carattere sportivo formano parte del patrimonio culturale della tradizione di Camerota;
- è intenzione dell'Amministrazione:
  - promuovere il valore sociale dell'associazionismo culturale, sportivo, religioso e dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 ultimo comma della Costituzione - sussidiarietà sociale), in base al quale gli enti locali devono favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, valorizzando le forme di organizzazione spontanea della società civile, quali, ad esempio, associazioni di volontariato, Onlus, Cooperative sociali, per la gestione dei servizi da offrire alla cittadinanza;
  - promuovere le iniziative collaterali, effettuate dalle associazioni, quali attività prive di rilievo commerciale, comprendenti anche la somministrazione di alimenti e bevande, destinate esclusivamente a reperire risorse economiche per il funzionamento delle manifestazioni, nonché ad arricchire l'offerta territoriale di eventi con finalità culturali e sociali, senza alcun scopo di lucro;
  - promuovere, nell'ambito dell'attività volta alla riduzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata e alla promozione di strumenti di sensibilizzazione e informazione ambientale, la gestione corretta e sostenibile dei rifiuti durante feste, sagre, manifestazioni ed eventi in genere;

**considerato** che la valorizzazione del patrimonio culturale di un Ente passa attraverso una forma organica di progettazione e pianificazione, tale da trasformare anche il patrimonio e le tradizioni musicali in ricchezza per i cittadini che liberamente vi accedono, usufruendo di un pubblico servizio;

**rilevato** che costituisce interesse primario di questa Amministrazione:

- incoraggiare un armonico ed equilibrato sviluppo educativo della comunità, e delle sue fasce più giovani, attraverso la promozione della musica, degli eventi culturali e della conoscenza a qualsiasi livello, quale strumento non solo di informazione e di apprendimento, ma, altresì, di costruzione di rapporti interpersonali e sociali, di una cultura di pace e solidarietà, promuovendo i valori di partecipazione e sviluppo democratico del sapere;

- promuovere il libero accesso dei cittadini alla cultura, ai documenti, alle informazioni, alle espressioni del pensiero e della creatività umana, fornendo l'opportuna valorizzazione al materiale in possesso di questo Ente ed elargito allo stesso da terzi, donando la debita dignità alla ricchezza costituita da tale patrimonio;
- consentire che attraverso forme aggregative, anche istituzionalizzate, sia reso alla cittadinanza, eventualmente in forma indiretta, un servizio e un'assistenza in specifici settori e materie;

**considerato** che:

- in virtù del Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di Biblioteche di ente locale e d'interesse locale;
- le modifiche apportate al Titolo V, parte seconda, della Costituzione hanno comportato il definitivo riconoscimento del principio di sussidiarietà amministrativa (articoli 118, comma 1 e 4 e 120, comma 2), in base al quale le funzioni amministrative appartengono *“ai Comuni, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”* (art. 118, comma 1 Cost.; cfr. in merito Corte Conti, sez. contr. Lombardia, parere n. 23 dell'11 aprile 2008);
- l'unico titolare di tutte le funzioni amministrative è, quindi, il Comune per cui il legislatore, nazionale o regionale, può intervenire unicamente per limitarle, conferendole ad un altro livello di governo ove vi sia la necessità di un esercizio unitario a livello provinciale, regionale o statale; ove non venisse ravvisata questa necessità, la competenza amministrativa dei Comuni non potrebbe essere limitata, salvo che sussistano ragioni contrarie ed obiettive che impongano l'esercizio unitario (cfr. in merito Corte Conti, sez. contr. Lombardia, parere n. 36 del 11 febbraio 2009);
- la Legge Regionale 4 settembre 1974, n. 49, in aderenza al citato Decreto del Presidente della Repubblica e nell'intento di concorrere alla crescita socioculturale dei cittadini, nonché di offrire alla comunità mezzi di formazione e d'informazione, ha previsto l'assegnazione di contributi finalizzati alla promozione di un'adeguata rete di strutture bibliotecarie sul territorio regionale;
- la Legge Regionale 3 gennaio 1983, n. 4, ha inteso adottare indirizzi programmatici e direttive fondamentali per la promozione delle strutture bibliotecarie in Campania;
- con il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni, sono stati definiti i principi generali di cooperazione tra lo stato e le regioni al fine di assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e favorirne la pubblica fruizione e valorizzazione;

**considerato** che:

- la giurisprudenza della Cassazione (SS.UU. n. 14329/2005) postula che ai fini della classificazione di un bene quale patrimonio indisponibile sia necessario sia l'appartenenza del bene all'Ente pubblico che la concreta destinazione a pubblico servizio;
- da ultimo il Cons. St., sez. V, 5 marzo 2014, n.1065 ha stabilito che il regime giuridico

applicabile ai beni del patrimonio pubblico indisponibile è sostanzialmente analogo a quello dei beni demaniali, sia per quanto concerne la incommerciabilità che la tutela amministrativa, in quanto ciò che li accomuna è il vincolo funzionale della destinazione pubblica tale da imporre l'applicazione di regole di matrice pubblicistica ed autoritativa;

**preso atto** che:

- questa Amministrazione, al fine di perseguire gli scopi innanzi enunciati, nell'implementazione della sua complessiva azione programmatica, ha già provveduto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 26 febbraio 2018 ad approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 co. 2 lett.a) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il *"Regolamento comunale per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche"*, organizzate da associazioni di volontariato, degli enti e organismi senza scopo di lucro, che con la loro attività contribuiscono ad accrescere l'offerta di servizi pubblici e privati sul territorio comunale;
- con deliberazione n. 00013 del 20 marzo 2018, al fine di perseguire il raggiungimento delle finalità innanzi enunciate, il Consiglio Comunale ha stabilito, attesa la singolarità e complessità dell'immobile, *"...di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 co. 2 lett.a) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., l'allegato "Regolamento per la concessione in uso del complesso di ambienti costituenti il Centro polifunzionale di Marina di Camerota", di cui all'art. 7 del succitato Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale..."*, disciplinante in modo specifico le modalità di concessione d'uso dei locali del summenzionato centro polifunzionale;
- da ultimo il d.lgs. 117/2017 agli artt. 70 e 71 così si esprime in merito a strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche e locali utilizzati:

a) art. 70 *"...Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza. Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività....."*;

b) art. 71 *"...1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. 2. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile. 3. I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono*

*essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo entro il limite massimo del canone stesso. L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni...”;*

- con deliberazione n. 00017/2018 del 31 marzo 2018, il Consiglio Comunale ha stabilito di *“...di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 co. 2 lett.a) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., l’allegato “Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Camerota”, di cui all’art. 7 del succitato Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali...”;*
- con deliberazione n. 00121/2018 del 17 maggio 2018, la Giunta Municipale ha stabilito:

*“...**di dare atto** che costituisce interesse primario di questa Amministrazione:*

*- incoraggiare un armonico ed equilibrato sviluppo educativo della comunità, e delle sue fasce più giovani, attraverso la promozione della lettura quale strumento non solo di conoscenza e di apprendimento, ma altresì di costruzione di rapporti interpersonali e sociali, di una cultura di pace e solidarietà, promuovendo i valori di partecipazione e sviluppo democratico del sapere;*

*- promuovere il libero accesso dei cittadini alla cultura, ai documenti, alle informazioni, alle espressioni del pensiero e della creatività umana, fornendo l'opportuna valorizzazione al materiale librario in possesso di questo Ente ed elargito allo stesso da terzi, donando la debita dignità alla ricchezza costituita da tale patrimonio ed al contempo rivalutando un immobile di proprietà comunale, già adibito a fini istituzionali ed ad oggi inutilizzato, ubicato alla frazione Licusati del Comune di Camerota e riportato in catasto al foglio 43 particella 349;*

*- consentire che attraverso forme aggregative, anche istituzionalizzate, come la Coldiretti, associazione di coltivatori, sia reso alla cittadinanza, eventualmente in forma indiretta, un servizio e un’assistenza in specifici settori e materie;*

***di istituire** una biblioteca comunale presso l’immobile ubicato alla frazione Licusati del Comune di Camerota e riportato in catasto al foglio 43 particella 349, al fine di inventariare, catalogare i beni in possesso di questo Ente e renderli fruibili al pubblico, previo adeguamento ed allestimento degli ambienti per la funzione de qua, nonché potenziare il servizio reso in tal modo ai cittadini, mediante l’accesso a pubblici finanziamenti dedicati allo scopo;*

***di stabilire** che, compatibilmente con le esigue risorse finanziarie dell’ente, la stessa biblioteca possa sostenersi con fondi dell’ente, di terzi soggetti ed operatori del mondo della cultura, oltre che con forme di sovvenzione privata e pubblica, avviando sin d’ora e dandone mandato agli*

*uffici comunali competenti, tutte le procedure per attivare canali di finanziamento del servizio medesimo...”;*

- con deliberazione n. 00036/2018 del 06 agosto 2018, il Consiglio Comunale ha stabilito di *“...Di approvare la proposta avente ad oggetto "Regolamento della biblioteca comunale con sede nella frazione Licusati del Comune di Camerota. Approvazione.”*

**considerato** che è ineludibile il ruolo di un'amministrazione comunale quale attore pubblico capace di programmare, monitorare e valutare le operazioni di investimento in opere e servizi in campo culturale;

**considerato, altresì**, che:

- occorre superare le criticità collegate all'incapacità di “fare economia” attraverso la promozione culturale, in linea con quanti sostengono, invece, la stretta connessione tra cultura e sviluppo economico;
- un ruolo primario di promozione e sostegno della cultura in ambito locale, appartiene a pieno titolo alle funzioni dell'Ente locale (ex articolo 13 TUEL), in relazione al complesso ordinamentale che tra l'altro valorizza anche le iniziative dei privati cittadini (*associati in gruppi o in comitati*) per organizzare e/o celebrare attività di natura tipicamente locale, a sostegno di finalità sociali o comunque istituzionali e che rappresentano, in via sussidiaria (*si ribadisce*), una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione locale di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività;

**evidenziato**, a margine e sostegno di tale orientamento, il richiamo alla Deliberazione 21 febbraio 2011, n. 11, della Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Liguria, dove viene ampliato il vaglio delle iniziative ammesse a contribuzione a favore delle associazioni, precisando che sono quelle culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica, che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'Ente locale, osservazione che induce a ricomprendere, nella sua latitudine, quasi tutte, se non tutte, le iniziative di valorizzazione del territorio che appartengono ai poteri (potestà) discrezionali dell'Ente locale nel perseguire concretamente, caso per caso, l'interesse pubblico: *“il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”* (ex art. 5, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000), risultando, ancor più evidente, che la valorizzazione del territorio passa attraverso il sostegno alle associazioni locali e di quelle attività che caratterizzano il fine pubblico della promozione della lettura, trovando nella “biblioteca” una fondamentale espressione di diffusione;

**considerato** che il Comune di Camerota intende rispettare e tramandare, tra le proprie tradizioni, quella dei concerti bandistici cittadini nei giorni di festa e di particolari ricorrenze nazionali, nonché promuovere l'attività di *Scuola Musicale di Banda*;

**considerato** che l'art. 33 della nostra carta fondamentale stabilisce al primo comma che "l'arte e la scienza sono libere" in tal modo, preferendo ad una concezione utilitaristica di subordinazione alla morale o ad altre finalità, parafrasando Benedetto Croce, l'idea pura di essa quale espressione libera ed incondizionata;

che spetta alla Repubblica ( articolo 9 della Costituzione) promuovere lo sviluppo culturale di un popolo e, quindi, anche ai comuni quali sue articolazioni ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione;

che la musica quale libera espressione del pensiero deve potersi sostenere anche grazie all'azione pubblica svolta in chiave strumentale e servente rispetto alle libertà individuali, ossia mettendo a disposizione dei cittadini risorse e strutture ( in una parola ambienti) rispettose della libertà degli studiosi, docenti e discenti;

rilevato che ormai da anni non il solo comune di Camerota ma l'intera collettività nazionale vive situazioni di notevole riduzione delle risorse a disposizione da impiegare nei diversi campi della vita umana con l'obiettivo di migliorarne la qualità:

che, in tempi come questi di rigore di bilancio e ristrutturazione della spesa complessiva, l'ente locale gioca un ruolo determinante nelle decisioni sull'utilizzo efficiente delle esigue risorse;

che non si sottrae a tagli e limitazioni, come ben sarebbe necessario in una prospettiva di garanzia di un futuro migliore, il campo della cultura;

**considerato che**

**il Comune di Camerota ha individuato tra i suoi attrattori culturali l'elemento musicologico. L'arte in generale e la musica in particolare, fanno parte del retaggio storico ultra millenario del territorio: infatti, già dalla fine del VII° secolo, numerosi monaci basiliani fondarono in queste zone i primi insediamenti che nel corso dei secoli formarono i primi villaggi, tra cui l'agglomerato urbano di Camerota. Durante il Rinascimento l'aspetto musicale veniva valorizzato presso la corte del marchese del tempo, con un famoso "*certamen musicae*", per le esibizioni di trovatori e trovieri che si fermavano a Camerota provenienti anche dalla Calabria e dalla Lucania. Verso la fine del '700, accanto alle attività della lavorazione della terracotta, e della lavorazione di scultori del legno, cominciarono a formarsi i primi "gruppi bandistici", pur se di dimensioni ridotte, in forma di fanfare. Verso la fine dell'800 ed ininterrottamente fino ai giorni nostri, il complesso bandistico (in alcuni decenni anche più di uno), ha fatto parte del vivere quotidiano dei camerotani ed ha costituito, sotto l'aspetto economico, una fonte di sostentamento per intere generazioni. Il progetto si caratterizza anche per l'alta attrattività turistica, la dimensione non solo locale, la capacità di valorizzazione del territorio e dei suoi beni culturali ed ambientali in maniera integrata e non frammentaria. Le attività previste, andranno a sviluppare la loro efficacia in termini di benefici e di servizi, in ambito territoriale con vantaggi per la comunità non solo**

**per gli alti contenuti culturali e musicali, ma soprattutto per il coinvolgimento di giovani musicisti, i quali, a loro volta, potranno essere protagonisti e quindi soggetti capaci di produrre sviluppi economici, che saranno volano per l'economia.**

**ritenuto quindi di** promuovere anche iniziative volte ad incoraggiare la costituzione di una banda musicale unica che rappresenti istituzionalmente il Comune di Camerota, e che si impegni a partecipare ed organizzare manifestazioni civili, culturali, ricreative da svolgersi sul territorio comunale, disciplinando i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e la banda, volti a dare attuazione agli obiettivi sopra esposti, mediante lo schema di convenzione che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

**dato atto** che si prevede, a fini di incentivazione, l'erogazione di un contributo a favore della unica eventuale costituenda banda musicale, sulla base della disponibilità del bilancio comunale, il cui impegno di spesa verrà assunto con successiva ed apposita determinazione del Responsabile della Settore competente quantificato in € 2.000,00 annui;

**ritenuto** che tale forma di contribuzione non è soggetta al divieto stabilito dall'art. 6 – comma 9 – del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 30.07.2010 n. 122 ("spese per sponsorizzazioni"), come da regolamento relativo alla concessione di contributi e sovvenzioni per attività svolte da enti pubblici e privati, approvato con deliberazione consiliare n. 00032/2018 del 18/06/2018 ed in quanto hanno come finalità lo sviluppo della persona umana e del suo benessere le quali sono certamente ricomprese nelle finalità istituzionali che un ente locale, anche mediante l'intermediazioni di terzi, deve conseguire;

**dato atto** che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. il Responsabile competente e il Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*,

**vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante *"Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante *"Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

di dare indirizzo a che si attivino tutte le procedure e procedimenti necessari per la costituzione di un'unica banda musicale comunale da impiegare nelle occasioni pubbliche, eventi, incontri di promozione e pubblicizzazione del territorio, gemellaggi musicali secondo le condizioni di cui all'allegata convenzione;

di approvare la convenzione composta da n.     articoli quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di destinare, con vincolo di bilancio, la somma di euro 2000,00 (duemila/00) in via promozionale per incentivare la creazione di una unica banda musicale municipale, nel contempo di stanziare sempre sul detto bilancio la somma di euro 2000,00 per il finanziamento delle spese delle prestazioni bandistiche comunali, svolto dalle associazioni incaricate, anche per gli anni a seguire;

di stabilire che sarà predisposto apposito avviso pubblico per manifestazione di interesse diretto ad individuare le associazioni musicali interessate indicando quali criteri di scelta i seguenti: numero orchestrali, componenti, pregresse attività svolte per enti pubblici, anno di costituzione della banda, strumentazione a disposizione;

precisando, inoltre, che l'associazione che, in confronto alle altre, sia in grado di meglio soddisfare il maggior numero dei criteri proposti, verrà selezionata, in via principale, per le attività previste in convenzione, diversamente dalla seconda classificata cui si chiederà impegno in via sostitutiva in caso di impedimenti della banda convenzionata;

di approvare lo schema di convenzione allegato;

di demandare al responsabile di settore gli atti conseguenti al presente deliberato e al responsabile finanziario l'apertura di apposito capitolo di bilancio;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*.